

**Associazione Italiana di
Psicologia e Psicoterapia Costruttivista
(A.I.P.P.C.)**

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita una Associazione denominata Associazione Italiana di Psicologia e Psicoterapia Costruttivista, d'ora in poi A.I.P.P.C., che ha sede legale in Firenze, via Cavour 64.

Art. 2 - Oggetto

La A.I.P.P.C. è una Associazione senza fini di lucro che si propone di:

- promuovere attività che portino ad un approfondimento e ad una diffusione dell'approccio costruttivista in psicologia e in psicoterapia;
- promuovere il dibattito culturale e lo scambio di esperienze fra coloro che, pur all'interno di diversi orientamenti teorici, si riconoscono in questa comune matrice epistemologica.

La A.I.P.P.C. si propone di raggiungere tali obiettivi attraverso:

- promozione e organizzazione di incontri, convegni, congressi, simposi e conferenze a carattere nazionale e internazionale;
- attività di ricerca, editoriali, didattico-formative ed informative;
- collaborazioni con altre Associazioni ed Enti che perseguano finalità congruenti alle proprie;
- partecipazione ad ogni iniziativa pertinente l'oggetto sociale.

Art. 3 - Membri della Associazione

Sono previste tre classi di Soci: Ordinari, Psicoterapeuti e Onorari.

a) **Soci Ordinari:** coloro che, interessati all'ottica costruttivista nei suoi diversi aspetti teorici ed applicativi, siano stati ammessi come tali dal Comitato Direttivo;

b) **Soci Psicoterapeuti:** psicologi e medici, autorizzati dal rispettivo Ordine Professionale all'esercizio della psicoterapia, che utilizzino nella loro pratica clinica un'ottica costruttivista pur all'interno di diversi orientamenti teorici;

c) **Soci Onorari:** coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze, in ambito nazionale o internazionale, nell'approccio costruttivista.

L'acquisizione della qualifica di Socio comporta l'assunzione di tutti i diritti e i doveri derivanti dallo Statuto. Ogni Socio, ad eccezione dei Soci Onorari, è tenuto al pagamento delle quote sociali secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo.

Art. 4 - Modalità di ammissione

Le domande di ammissione alla A.I.P.P.C. devono essere indirizzate al Presidente secondo le modalità previste dal Regolamento. Su di esse delibera il Comitato Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Art. 5 - Perdita della qualifica di Socio

Il Socio perde la propria qualifica per: dimissioni, morosità, radiazione. In quest'ultimo caso la decisione dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci in seguito a proposta motivata del Comitato Direttivo. La richiesta dell'attivazione della procedura di radiazione può essere documentalmente presentata al Comitato Direttivo da qualsiasi Socio.

Art. 6 - Scuole di Formazione in Psicoterapia

La A.I.P.P.C. può dare il proprio riconoscimento a Scuole di Formazione in Psicoterapia, che ne facciano specifica richiesta al Presidente dell'Associazione secondo le modalità stabilite nel Regolamento, a condizione che:

- a) abbiano ottenuto il riconoscimento dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 56/89;
- b) operino all'interno dei criteri del Costruttivismo, indipendentemente dallo specifico orientamento teorico nella psicoterapia che utilizzano;

c) prevedano un iter formativo per i propri didatti incaricati della formazione professionale specifica in psicoterapia dei propri allievi che sia congruente con gli standard minimi della A.I.P.P.C. così come stabiliti nel Regolamento.

La A.I.P.P.C. riconosce (secondo le procedure previste dal Regolamento) la qualifica di **Formatore** ai propri Soci, che siano o siano stati docenti di tali Scuole incaricati di insegnamenti teorici congruenti con l'ottica costruttivista, e la qualifica di **Didatta** ai propri Soci Psicoterapeuti, che siano o siano stati docenti di tali Scuole incaricati di insegnamenti professionalizzanti per la psicoterapia. I soci Formatori e Didatti mantengono tale qualifica fintanto che continuino a svolgere le relative funzioni di docenza presso Scuole, Centri o Corsi di Formazione riconosciuti dalla A.I.P.P.C.

Possono essere riconosciute anche Scuole di Formazione in Psicoterapia che siano in possesso dei soli requisiti previsti ai precedenti punti a) e b). In questo caso la qualifica di Socio Psicoterapeuta Didatta viene attribuita soltanto ai Soci Psicoterapeuti incaricati di insegnamenti professionalizzanti per la psicoterapia, al momento del riconoscimento della Scuola da parte della A.I.P.P.C. e che continuino a svolgere tale funzione presso Scuole o Centri di Formazione riconosciuti dalla A.I.P.P.C.

Le Scuole riconosciute possono utilizzare la dizione "Scuola associata A.I.P.P.C." in tutti i propri documenti ufficiali, e sono tenute al pagamento di una quota associativa annuale secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo. Il riconoscimento della A.I.P.P.C. può essere perso per rinuncia, morosità o per delibera motivata del Comitato Direttivo a seguito di atti contrari al presente Statuto o lesivi dell'immagine della Associazione.

Art. 7 - Centri Clinici, di Ricerca, di Formazione

La A.I.P.P.C. può dare il proprio riconoscimento a Centri Clinici e/o di Ricerca e/o di Formazione in ambiti diversi dalla psicoterapia, che operino all'interno dell'ottica costruttivista e che ne facciano specifica richiesta al Presidente della Associazione secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

I Centri riconosciuti possono utilizzare la dizione "Centro associato A.I.P.P.C." in tutti i propri documenti ufficiali, e sono tenute al pagamento di una quota associativa annuale secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo. Il riconoscimento della A.I.P.P.C. può essere perso per rinuncia, morosità o per delibera motivata del Comitato Direttivo a seguito di atti contrari al presente Statuto o lesivi dell'immagine della Associazione.

Art. 8 - Organi Sociali

Sono Organi della A.I.P.P.C.: l'Assemblea, il Comitato Direttivo, il Presidente.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali; si riunisce con cadenza annuale su convocazione del Consiglio Direttivo. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea deve essere convocata mediante comunicazione scritta inviata a ciascun socio, ovvero mediante avviso pubblicato sul Bollettino della A.I.P.P.C., con almeno venti giorni di anticipo, contenente giorno, luogo, ora della prima e della seconda convocazione ed elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti; è presieduta dal Presidente e verbalizzata dal Segretario. Le deliberazioni della Assemblea sono obbligatorie anche per i Soci dissenzienti o non intervenuti. Per le delibere attinenti il cambiamento dell'oggetto sono necessarie la presenza e il voto della metà più uno dei Soci. Per le delibere attinenti il cambiamento dello Statuto è necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Ogni Socio, ad eccezione dei Soci Onorari, ha diritto a un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro Socio in condizione di intervenirevi. Ogni Socio può essere latore di un massimo di una delega.

Possono essere convocate ulteriori Assemblee nell'arco dello stesso anno, su richiesta di metà più uno dei Soci o della maggioranza del Comitato Direttivo o per iniziativa del

Presidente. Nella richiesta di convocazione i richiedenti devono specificare i punti che desiderano siano inseriti all'ordine del giorno.

Art. 10 - Competenze della Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea: l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, le modifiche dello Statuto e del Regolamento A.I.P.P.C., la definizione delle linee annuali di politica della Associazione, l'elezione dei membri del Comitato Direttivo, la scelta della sede del successivo Congresso, la ratifica delle radiazioni proposte dal Comitato Direttivo, lo scioglimento della Associazione, le deliberazioni su tutto quanto sottoposto al suo esame dal Comitato Direttivo.

Art. 11 - Il Comitato Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da 7 membri che durano in carica per quattro anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.

Nella sua prima riunione, il Comitato Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Per assicurare la continuità nella gestione della Associazione, il Presidente uscente, se non rieletto, partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo durante il suo primo anno di esercizio, senza diritto di voto.

Le riunioni del Comitato Direttivo vengono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal consigliere più anziano di età. Le riunioni sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali sono redatti dal Segretario, devono essere approvati dal Comitato stesso, trascritti in apposito registro e firmati dal Segretario e da colui che ha presieduto la riunione.

Il Segretario, oltre alle competenze già definite nel presente Statuto, ha il compito assicurare la continuità operativa della A.I.P.P.C. e di tenere aggiornato l'elenco dei Soci e delle relative qualifiche.

Il Tesoriere tiene i libri contabili della A.I.P.P.C., gestisce i mezzi finanziari seguendo le indicazioni del Comitato Direttivo, e imposta gli schemi di bilancio.

Art. 12 - Competenze del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo:

1. definisce la proposta del programma di attività della A.I.P.P.C. per l'anno successivo e il relativo bilancio preventivo per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
2. redige il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
3. determina l'ammontare delle quote sociali, la gestione delle spese e di eventuali finanziamenti;
4. attua le decisioni e le linee politiche decise dall'Assemblea, e in tale ambito gestisce con pieni poteri le attività della A.I.P.P.C.;
5. delibera sull'ammissione di nuovi associati, sul riconoscimento di Scuole e Centri, sulle richieste di riconoscimento e patrocinio di iniziative culturali e formative, e sulla proposta di nomina dei Soci Onorari da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
6. delibera sulle dimissioni per morosità degli associati e sul ritiro del riconoscimento alle Scuole e ai Centri, ed istruisce eventuali pratiche necessarie per proporre all'Assemblea la radiazione di un Socio;
7. nomina eventuali Commissioni di Soci incaricandole di svolgere compiti specifici dei quali devono rendere conto al Comitato Direttivo stesso;
8. organizza i Congressi della A.I.P.P.C. assumendosene la responsabilità scientifica; può cooptare altri Soci nel Comitato Scientifico del Congresso e può nominare un Comitato Organizzatore. In quest'ultimo caso il Comitato Organizzatore del Congresso si assume interamente la responsabilità amministrativa del Congresso stesso, impegnandosi a coprire eventuali perdite e suddividendosi eventuali utili.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi, sovrintende alle

attività sociali dando esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo, compiendo tutti gli atti che rientrano nell'ordinaria amministrazione.

Art. 14 - Mezzi Finanziari

I mezzi finanziari della A.I.P.P.C. derivano dalle quote associative, da eventuali attivi dei Congressi, da donazioni, dagli interessi. L'anno finanziario decorre dal mese precedente alla riunione della Assemblea fino al mese precedente alla riunione di quella successiva. Tutti i debiti e le obbligazioni assunte dalla A.I.P.P.C. vengono garantite soltanto dagli attivi della Associazione.

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento della Associazione può essere deliberato da una Assemblea convocata specificamente per questo scopo. La decisione deve essere assunta dalla maggioranza dei due terzi dei Membri aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più commissari incaricati della liquidazione dei beni, in conformità della Legge.